Arma dei Carabinieri

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Federfarmalazio
Unione Regionale dei Titolari di Farmacia del Lazio

ACCORDO ATTUATIVO

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", con sede a Roma in Viale Romania 45, nella persona del Capo Dipartimento per l'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria, Gen. B. Fernando Nazzaro, e FEDERFARMA, di seguito denominata "FEDERFARMA", con sede a Roma in Emanuele Filiberto 190, nella persona del Vice Presidente nazionale, dott. Alfredo Procaccini, e del Presidente di FEDERFARMA Lazio, dott. Eugenio Leopardi.
di seguito definite, congiuntamente, le "PARTI".

PREMESSO CHE

Le Parti, in data 22 gennaio 2020, hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa (di seguito "PROTOCOLLO") volto a collaborare nelle aree afferenti allo studio dei fattori di rischio e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari nel personale dell'Arma dei Carabinieri, quali:

- la progettazione e l'attuazione di una campagna di prevenzione del rischio cardiovascolare, denominata "Cuore da Carabiniere";
- la promozione di eventi, iniziative, seminari e conferenze sulla specifica tematica;
- lo sviluppo di azioni congiunte di comunicazione sulle azioni e sui risultati conseguiti nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo;

CONSIDERATO CHE

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- FEDERFARMA si impegna a:
  - condurre la campagna di prevenzione, assumendosi la responsabilità operativa del progetto, impiegando apparecchiature, attrezzature e personale idonei per l'esigenza;
  - curare ogni aspetto organizzativo, attenendosi alle richieste e alle indicazioni fornite dall'Arma, in particolare sensibilizzando e coinvolgendo le Farmacie, per garantire al personale militare dell'Arma l'accesso a prestazioni sanitarie definite nel successivo art. 2;
- l'ARMA, fatte salve prioritarie esigenze di servizio, si impegna a sensibilizzare il personale dipendente verso la Campagna preventiva, al fine di garantire la più ampia adesione su base volontaria.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue

Art. 1

Oggetto

Con il presente Accordo, le Parti intendono avviare un Campagna di prevenzione cardiovascolare, a favore dei militari dell'Arma in servizio nella Regione Lazio, di età superiore ai 54 anni, da effettuarsi presso le farmacie inserite nell'elenco allegato al presente Accordo, di cui è parte integrante.

Art. 2

Attività

Le farmacie aderenti alla Campagna provvederanno ad effettuare attività di screening, a titolo gratuito e presso i propri locali, a favore del personale dell'Arma che, previa prenotazione telefonica, aderirà all'iniziativa nel pieno rispetto della tutela della *privacy*, acquisendo preliminarmente il "Consenso informato", in relazione agli accertamenti sanitari, e il "Consenso privacy" (in relazione al trattamento dei dati personali e previa adeguata informativa ai sensi dell'art.13 del GDPR), comprendente:

- esame analitico del "profilo lipidico", che contenga il valore della colesterolemia totale e del HDL;
- doppia misurazione della pressione sistolica;
- raccolta anamnestica relativa a sesso, età, abitudine al fumo di sigaretta, diagnosi nota di diabete ed eventuale terapia anti-ipertensiva;
- collegamento on-line alla pagina web dell'Istituto Superiore di Sanità dedicata al calcolo del "punteggio individuale di rischio cardiovascolare", utilizzando il link "*Progetto Cuore da Carabiniere – Federfarma*" appositamente creato dall'Arma sul sito **www.carabinieri.it**. Le farmacie aderenti avranno cura di inserire i dati necessari nella scheda-questionario e, a seguire, calcolare il rischio cliccando sulla relativa voce.

Al termine della valutazione, saranno comunicati al militare i risultati mediante la stampa del referto (generato automaticamente dal software dell'Istituto Superiore di Sanità), comprendente una sintesi dei dati elaborati, il "punteggio individuale di rischio" e consigli relativi a fumo, alimentazione ed attività fisica.

Per assicurare una equa distribuzione dell'impegno derivante da tale attività, ciascuna farmacia aderente garantisce (per l'intera durata del progetto) l'erogazione delle citate prestazioni ad almeno 2 carabinieri, con facoltà di stabilire il numero massimo di prestazioni che intende eseguire.

FEDERFARMA si impegna a garantire che le farmacie aderenti alla Campagna trasmettano, granularmente e tempestivamente, all'account istituzionale **cgsanit1sz@carabinieri.it**, la scheda di calcolo del "punteggio individuale di rischio" relativa a ciascun militare aderente all'iniziativa, avendo cura che la stessa non riporti alcun elemento che possa consentire l'identificazione dell'interessato. Saranno quindi trasferiti solo dati anonimizzati funzionali a definire e gestire la politica sanitaria dell'Arma.

Art. 3

Durata

Il presente Accordo ha durata trimestrale , a decorrere dal 16 gennaio 2023 salvo successive proroghe da concordare tra le Parti. Eventuali modifiche dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto congiuntamente.

Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno 30 giorni, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione del Protocollo.

Art. 4

Comitato Operativo

È costituito un Comitato Operativo, con funzioni di coordinamento, direzione e monitoraggio delle attività, composto per l'Arma dei Carabinieri dal Capo della 1^ Sezione del Servizio per la Sanità, Tenente Colonnello dott. Giuseppe Cenname, e per Federfarma dal Vice Presidente nazionale, dott. Alfredo Procaccini, che si riunirà con cadenza stabilita preventivamente ovvero su convocazione anche di una sola delle Parti.

Art. 5

Oneri

La sottoscrizione del presente Accordo non comporta assunzione di impegni finanziari per le Parti, che sosterranno con proprie risorse le spese rispettivamente derivanti dall'attività di collaborazione.

Art. 6

Responsabilità

L'Arma si intende esonerata da eventuali responsabilità per lesioni di qualunque natura riportate dal personale che, su base volontaria, aderisce alla Campagna di Prevenzione disciplinata dal presente Accordo.

Art. 7

Comunicazione al pubblico

Le Parti si obbligano a concordare preventivamente e in forma scritta eventuali forme di comunicazione al pubblico, ivi compresa, l'informazione dell'intervenuta sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 8

Legge applicabile e Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente Accordo - qualora non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Il presente Accordo è integralmente regolato dal diritto italiano.

Art. 9

Impegni etici e anti-corruzione

Con riferimento all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, le Parti si impegnano a svolgere l'attività in modo trasparente, corretto, in buona fede, nel rispetto delle migliori *best practice* internazionali e in conformità alle leggi applicabili, ivi incluse le leggi anticorruzione.

Le Parti dichiarano di prendere atto del contenuto dei rispettivi Codici Etico, di Condotta e Deontologico, pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, ai cui principi si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 10

Protezione dei dati personali

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Accordo sarà eseguito dalle Parti come autonome titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati sanciti dall'art.5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

Roma, 12 DIC 2022

Il Vice Presidente

di Federfarma

(Dott. Alfredo Procaccini)

Il Capo Dipartimento

per l'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

(Gen. B. Fernando Nazzaro)

Il Presidente

di Federfarma Lazio

(Dott. Eugenio Leopardi)